

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON ATTI C.C. N. 69 DEL 29/12/2023 E N. 58 DEL 30/12/2024 - APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L. NELLA ASTEA ENERGIA S.P.A. E DEL PROGETTO DI FUSIONE.**

### Dato atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 250 del 05/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (organigramma), la dotazione organica ed il nuovo funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01 gennaio 2024;
- con decreto sindacale n. 14 del 18/12/2023 è stato conferito alla Dott.ssa Iraide Fanesi l'incarico dirigenziale del 2<sup>a</sup> Settore (Servizi Finanziari – Servizi: Bilancio, Ragioneria, Economato; Gestione delle entrate, tributi; Servizio Partecipate) con decorrenza 01/01/2024 e con scadenza 31/12/2026;

### Premesso che:

- la società San Giorgio Energie S.R.L., costituita con atto a rogito del Notaio Francesco Ciuccarelli in data 05.11.2003, con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 30.09.2003, ha avviato la propria attività in data 01.01.2004. Essa svolge attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, pubblica illuminazione e promozione delle energie rinnovabili;
- la società San Giorgio Energie S.R.L. ha un oggetto sociale che può così essere sinteticamente riassunto *“funzioni di vendita di gas naturale energia elettrica; funzioni nel campo della pubblica illuminazione; funzioni nel campo delle energie rinnovabili”*;
- con deliberazione consiliare n. 93 del 21.12.2010, ai sensi dell'art. 3, co. 28, L. 244/2007, veniva riconosciuta la coincidenza delle funzioni societarie con il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, individuando l'interesse generale dell'utenza di riferimento nella presenza sul mercato di vendita del gas naturale dell'attore commerciale pubblico, ritenendo che la stessa avrebbe disincentivato lo sviluppo di pratiche commerciali scorrette e poco trasparenti nel mercato di riferimento;
- esistendo una serie di fattori che, in assenza di un partner industriale adeguato, avrebbero potuto condizionare negativamente la gestione della San Giorgio Energie S.R.L., in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2014 e dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, la Società ha mutato la propria compagine sociale ed è subentrato un socio privato al 49% (Gruppo Società Gas Rimini S.P.A.);
- con l'ingresso del socio minoritario privato ed in attuazione del piano industriale proposto in sede di gara, si è realizzata l'estensione della vendita del gas anche al di fuori del territorio comunale, con un trend in crescita, ed è stata implementata la vendita dell'energia elettrica;
- l'attività di vendita di gas metano, anche se effettuata in regime di libera concorrenza, proprio in considerazione della natura del servizio e delle effettive modalità con cui viene attualmente espletata, potrebbe essere collocata nell'alveo delle attività di interesse economico generale della comunità di riferimento, in quanto riferita a vendita di materia prima rientrante nel campo delle cosiddette *utilities* essenziali per un efficace sviluppo socio-economico della comunità beneficiaria;
- la vendita di gas naturale ed energia elettrica può configurarsi come servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) TUSP, in quanto attività che *“non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”* e che *“le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*;
- a parere di questo Ente, come evidenziato, tra l'altro, in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni, la presenza dell'operatore commerciale partecipato dall'Ente locale, realizza una dinamica

- concorrenziale positiva e trasparente a favore di tutta l'utenza, inducendo gli altri operatori economici ad emulare le medesime politiche commerciali e standard qualitativi;
- in particolare, nella relazione tecnica relativa alla revisione periodica delle partecipazioni societarie, riferita al 31/12/2023 ed approvata con deliberazione di C.C. n. 58 del 30/12/2024, viene testualmente argomentato che *“Le attività svolte dalla società sono ascrivibili alla fornitura di servizi di interesse generale. La società non detiene partecipazioni in altre società. Attualmente il fatturato della società deriva dalla vendita di gas metano ed energia elettrica ed in misura marginale dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'attività di vendita di gas metano, anche se effettuata in regime di libera concorrenza, proprio in considerazione della natura del servizio e delle effettive modalità con cui viene attualmente espletato, si colloca nell'alveo delle attività di interesse generale della comunità di riferimento in quanto riferita all'erogazione di un servizio rientrante nel campo delle cosiddette utilities essenziali per un efficace sviluppo socio-economico della comunità beneficiaria, che in assenza del socio pubblico sarebbe svolta “a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza”. La società ha coniugato costantemente, sin dall'avvio delle attività, risultati economici positivi avendo realizzato ad oggi solo bilanci in utile, con il mantenimento continuo delle attività degli sportelli sul territorio del Comune di Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio destinati a facilitare in maniera considerevole i rapporti contrattuali con i cittadini utenti di detto servizio. La presenza nel mercato libero concorrenziale locale di un attore a partecipazione maggioritaria pubblica, rappresentativo della medesima utenza, che fornisce una preziosa attività di consulenza e supporto per il consumatore finale, rappresenta un interesse generale dell'intera utenza, in quanto contribuisce a disincentivare lo sviluppo di pratiche commerciali poco trasparenti da parte di tutti i concorrenti i quali, anzi, vengono indotti a posizionarsi su livelli qualitativi superiori, innalzando quindi il livello medio qualitativo di quel mercato locale a tutto vantaggio dell'utenza. Si potrebbe in estrema analisi affermare che la presenza dell'operatore commerciale partecipato dall'ente locale, realizza una dinamica concorrenziale positiva e trasparente a favore di tutta l'utenza, inducendo gli altri operatori economici ad emulare le medesime politiche commerciali e standard qualitativi. L'attuale organizzazione della società e la presenza degli sportelli sul territorio sono un utile strumento dell'Amministrazione per promuovere virtuose politiche energetiche grazie ad un costante e vicino supporto tecnico, normativo e legislativo in materia. Si può quindi continuare a rilevare, anche in presenza di un'ulteriore espansione commerciale al di fuori del territorio comunale, la persistenza della sovrapposibilità delle funzioni societarie con l'interesse generale della comunità rappresentata dall'Amministrazione Comunale socio di maggioranza assoluta, con particolare riferimento ai seguenti elementi:*
    - *mantenimento dei risultati societari positivi che consentano alla società di non pesare in alcun modo sulle finanze dell'Ente locale socio di maggioranza assoluta;*
    - *mantenimento dell'apertura dello sportello sito nel territorio comunale;*
    - *erogazione di un servizio con livelli qualitativi superiori rispetto agli standard previsti dalla norma;*
    - *mantenimento del controllo sulla società attraverso gli strumenti del regolamento comunale, attraverso attività di monitoraggio costante ed attività di controllo ulteriori rispetto agli strumenti civilistici che già regolano i rapporti tra società e soci partecipanti al capitale di rischio;”*
  - nella propria Revisione Periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2021, approvata con deliberazione di C.C. n. 63 del 28/12/2022, questo Comune rilevava tensioni già presenti nel secondo semestre del 2021 e successivamente acuitizzate dalle recrudescenze del conflitto Russo-Ucraino con l'invasione del febbraio 2022 in danno all'Ucraina: tutto ciò ha impattato in maniera diretta sull'attività e sui risultati economici-finanziari della società, pur non mettendo a rischio la continuità aziendale;
  - nel corso del 2022 non si è concretizzato un altro e diverso progetto di fusione tra le società San Giorgio Energie S.R.L. e la Solgas S.R.L. di Fermo ed, in considerazione delle mutate condizioni del mercato in cui la Società opera, questa stessa Amministrazione Comunale aveva manifestato la propria volontà strategica di riqualificare la Società, conferendo la possibilità di offrire servizi aggiuntivi nell'ottica di un

- riposizionamento sul mercato, con l'obiettivo strategico di costituire un'azienda del territorio più forte e competitiva che possa costituire un punto di riferimento per l'utenza dell'intera provincia;
- nella medesima Revisione Periodica delle Partecipazioni detenute al 31.12.2021, approvata con deliberazione di C.C. n. 63 del 28/12/2022, si rileva che permane la necessità di valutare operazioni di aggregazione della SGE S.R.L. in società aventi il medesimo oggetto sociale;
  - il Comune ritiene che, permanendo l'obiettivo strategico di detenere una partecipazione in un'azienda del territorio più forte e competitiva, la turbolenza del mercato dell'energia impone un'attenta riflessione e politiche di riposizionamento della partecipata sul mercato, così come esplicitato tra gli obiettivi strategici delle NaDUP 2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027;
  - la società San Giorgio Energie S.R.L. è una "*società a partecipazione pubblica*" (partecipata al 51% dal Comune di Porto San Giorgio) intesa come ente partecipato direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (articolo 2, co. 1, lett. n), TUSP);
  - questo Ente nelle proprie note di aggiornamento al DUP 2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027 prevedeva i seguenti obiettivi principali:
    - mantenere un controllo costante sulla qualità del servizio;
    - implementare la collaborazione con il socio privato nelle attività di valenza sociale, in particolare attraverso l'elaborazione di progetti che coinvolgano le scuole e/o la cittadinanza sui temi dell'uso oculato dell'energia, il rispetto ambientale, la qualità della vita e il benessere sociale;
    - garantire la continuità aziendale in un contesto di mercato caratterizzato da un'elevata turbolenza dovuta alle tensioni geo-politiche che influenzano l'approvvigionamento delle materie prime;
    - valutare la convenienza strategica di ulteriori processi di aggregazione con analoghe società miste del territorio, finalizzati ad aumentare il valore della stessa partecipazione e consolidare così l'interesse ultimo dei cittadini;
  - nei medesimi strumenti di programmazione, NaDUP 2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027, viene confermato l'obiettivo strategico della valorizzazione della partecipazione, anche valutando processi di aggregazione che coinvolgano società miste, di dimensioni tali che consentano lo sviluppo di un piano industriale competitivo, rispetto alla complessità e turbolenza del mercato energetico, nell'ambito delle fattispecie societarie consentite dalla normativa vigente, individuando, tra gli obiettivi operativi da assegnare all'organo amministrativo della società, la redazione di una relazione sulle politiche di sviluppo tese alla massima valorizzazione della partecipazione societaria;
  - nei provvedimenti consiliari n. 69 del 29/12/2023 e n. 58 del 30/12/2024 del Comune e nei relativi allegati, in esito alla revisione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente stesso al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023, valutato il progetto di fusione con la Solgas non più in grado di rispondere efficacemente alle criticità emerse con la crisi dei mercati energetici, veniva previsto, in merito alle azioni di razionalizzazione inerenti alla partecipazione in San Giorgio Energie S.R.L., il mantenimento con fusione della società per incorporazione in altra società;
  - nel provvedimento consiliare n. 58 del 30/12/2024 viene specificato che l'azione deve consistere nella "*fusione della società per incorporazione in altra società operante nel medesimo settore della San Giorgio Energie S.R.L.*" e che la società incorporante dovrà corrispondere ad un operatore "*di maggiori dimensioni e dalle dimostrate capacità industriali, territorialmente già presente ed omogenea dal punto di vista dell'approccio al mercato, della qualità e dei servizi offerti ed in grado di esercitare una posizione di leadership nel territorio*", consentendo a questo Ente di continuare ad offrire sul territorio il predetto servizio di interesse generale, sebbene "*attraverso una partecipazione non di controllo*";
  - nella nota del 17.12.2024, l'Amministratore unico della San Giorgio Energie S.R.L., nel relazionare sullo stato attuativo della misura di razionalizzazione in esame, precisava che era in corso la valutazione di fattibilità della fusione per incorporazione della società in Astea Energia S.P.A., società appartenente al Gruppo SGR S.P.A., socio privato di minoranza della stessa San Giorgio Energie S.R.L.;
  - detta operazione di fusione per incorporazione comporterà l'estinzione della San Giorgio Energie S.R.L. e l'attribuzione ai suoi soci di partecipazioni nella società incorporante Astea Energia S.P.A. secondo il rapporto di cambio determinato sulla base delle valutazioni peritali;

- la Corte dei Conti Sezione Controllo per le Marche, con Deliberazione n. 40/2025/VSG, analizzando il provvedimento di razionalizzazione succitato, con particolare riferimento all'operazione prospettata per la San Giorgio Energie S.R.L., in ragione del fatto che a valle della fusione il comune non avrà più una quota di controllo, ha ritenuto di effettuare alcune precisazioni in ordine al possesso, da parte dei soggetti pubblici, di partecipazioni minoritarie in enti societari ed in particolare:
  - ha richiamato il principio del c.d. *"vincolo di scopo"* espresso dall'art. 4, co. 1 TUSP, secondo cui *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;
  - ha evidenziato che entro tale limite, le amministrazioni - secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2 TUSP - possono acquisire o mantenere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività (c.d. vincolo di attività), dettagliatamente elencate dal legislatore, tra cui quella di produzione di *"servizi di interesse generale"*, definiti dall'art. 2, comma 1, lett. h) TUSP come *"attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"*;
  - ha, altresì, evidenziato che, anche nel caso di partecipazioni minoritarie, occorre pur sempre che il socio pubblico risulti posto nelle condizioni di influenzare la gestione sociale, funzionalizzandola al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 578 del 2019);
- la Corte dei Conti con la già citata deliberazione n. 40/2025, fatte le suesposte considerazioni, ha infine invitato l'Ente *"ad orientare le proprie conseguenti determinazioni nel rispetto dei principi e dei limiti sopra esposti, nell'ottica di assicurare il persistente rispetto dei vincoli di scopo e di attività di cui all'art. 4 TUSP, relazionando in merito alle iniziative concretamente adottate in occasione del prossimo piano di razionalizzazione"*;

#### **Visti in particolare:**

- l'art. 2501 del Codice Civile che nel regolamentare le *"forme di fusione"*, stabilisce che *"la fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre"* ed il successivo art. 2501-ter, rubricato *"Progetto di fusione"*, il quale prevede espressamente che *"l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione"* da cui devono necessariamente risultare:
  - 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
  - 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
  - 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
  - 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  - 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
  - 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  - 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
  - 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;
- l'art. 2501-ter il quale prosegue stabilendo che *"il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate"*, inoltre, *"Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese"*

*del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione" e che "tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime";*

- l'art. 2501-quater che impone, sempre in capo all'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, l'onere di redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, salva la possibilità di rinunciarvi con consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione;
- l'art. 2501-quinquies il quale disciplina la relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione in cui viene illustrato e giustificato, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote;
- l'art. 2501-sexies che, invece, disciplina la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote;
- l'art. 2502 secondo cui *"la fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto"*;
- l'art. 2504 il quale prevede che l'atto di fusione deve avere la forma dell'atto pubblico e deve essere *"depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante"*;
- l'art. 4 del TUSP;
- l'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP come novellato dal legge n.118/2022, secondo cui *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n.287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*;
- l'art. 20 del TUSP;

**Atteso che, in merito all'iter di individuazione della società incorporante:**

- non si evince, all'interno del TUSP, una normativa specifica relativa all'individuazione del partner in un'operazione straordinaria come quella della fusione, considerata la peculiarità della fusione che rappresenta un'operazione particolarmente efficace per raggiungere obiettivi di rilevanza pubblica, sia di natura economico finanziaria che tecnico-operativa, anche in relazione ai piani di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dall'Ente;

- il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 1610/05, in sede cautelare è giunto ad escludere il ricorso all'evidenza pubblica nel caso di fusione per incorporazione, condividendo la valutazione del Giudice di prime cure (TAR Lombardia – Brescia ord. 273/05), il quale aveva osservato che "la fusione ha un senso se è utile sulla base di una valutazione economica e all'interno di una prospettiva industriale di lungo periodo, circostanze che non possono normalmente emergere attraverso un confronto concorrenziale condotto secondo le procedure amministrative". Come osservato dalla più attenta dottrina (cfr. Luca Nanni, La responsabilità del notaio nei procedimenti di fusione societaria, in Fondazione Italiana del Notariato), da tale pronuncia si deduce che per il soggetto tenuto all'osservanza dell'evidenza pubblica, la gara per la scelta del partner della fusione non è necessaria quando la fusione attua un progetto di integrazione industriale con caratteristiche di infungibilità, rimanendo invece necessaria quando la fusione costituisce semplicemente lo strumento per la dismissione di un asset compiuto dalla società incorporanda a favore della incorporante ovvero si traduca in un mero scambio di partecipazioni fra le due società;

- il progetto di fusione in oggetto attua, come ampiamente argomentato nelle relazioni allegare, un programma di integrazione industriale con evidenti caratteristiche di infungibilità, riferite sia all'operazione che al partner industriale individuato e realizza il piano di razionalizzazione approvato in ultimo con atto di C.C. n. 58/2024;

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 6142/2021 ha stabilito che *"le operazioni straordinarie che, a vario titolo e in varia forma, coinvolgono società pubbliche, sono di per sé neutre: di tal che – sull'assunto che il principio proconcorrenziale opera, di suo, nella prospettiva funzionale dell'effetto utile e che il correlativo apparato precettivo va considerato di natura materiale e non formale – l'assoggettamento al regime interamente privatistico (ex art. 1, comma 3 TU) o l'intersezione segmentale con la disciplina pubblicistica evidenziale dipende, in concreto, dall'accertamento degli effetti sostanziali perseguiti e divisati"* – per cui è necessario analizzare a fondo quali effetti sostanziali la fusione avrà in concreto è ciò sarà possibile solo dopo l'analisi del progetto.

Si segnala, inoltre, che la stessa pronuncia del Consiglio di Stato precisa che *"una diluizione della partecipazione pubblica totalitaria in favore di una partnership istituzionale con un soggetto privato, sono, in definitiva, tali da sollecitare l'obbligo di attivare una strumentale procedura selettiva tra i potenziali operatori economici dei settori interessati"*;

- la San Giorgio Energia S.R.L. non è partecipata interamente dal Comune, per cui l'operazione in questione non configura una diluizione della partecipazione pubblica tale da sollecitare l'obbligo di attivare una procedura comparativa ad evidenza pubblica, come invece avvenuto nella fattispecie posta all'attenzione del Consiglio di Stato in cui in una società in house è subentrato un privato, con conseguente mutamento soggettivo delle partecipazioni e dei poteri di gestione ad essi correlati;

- il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31-3-2023 n. 36) dispone all'art. 13 co. 2 e 3 che *"2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture."* precisando però di seguito che *"Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni"* per le quali è previsto il rispetto dei principi di evidenza pubblica (Art. 17 co. 1 D. Lgs. n. 175/2016) o di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, se non in casi eccezionali, ove l'offerta sia particolarmente conveniente, la negoziazione diretta con un singolo acquirente (Art. 10, co. 2, D. Lgs. n. 175/2016);

- il socio pubblico anche in sede assembleare ed in sede di comitato di controllo, ha individuato, nell'ambito del procedimento di selezione del potenziale partner con il quale avviare le analisi di fattibilità di un possibile processo di fusione, i seguenti requisiti:

- presenza di almeno un socio pubblico nella compagine sociale dell'incorporante;

- numero di clienti gas/luce serviti tale da non rendere irrilevante il peso della partecipazione del Comune di Porto San Giorgio nella società post-fusione;
- garanzia dell'accessibilità ai servizi attraverso una presenza fisica sul territorio comunale di sportelli dedicati alla clientela;
- interesse ed attenzione al territorio della regione Marche;
- possibilità di erogazione di nuovi servizi accessori al fine di rendere più appetibile l'offerta e la penetrazione di mercato;
- azienda dotata di un efficace modello di comunicazione e promozione;
- possibilità di influenzare la governance attraverso la presenza di un rappresentante del comune nell'organo amministrativo della società post-fusione;
- adeguati patti parasociali, finalizzati anche a garantire il vincolo scopo e di attività della società post-fusione ai sensi del TUSP;
- azienda con solide basi economiche e finanziarie, con programmi di sviluppo finalizzati a garantire un trend di crescita del business superiore a quello della SGE S.R.L.;

- nella relazione prodotta dall'Advisor Studio Tintinelli &Co (Allegato 3 al fascicolo istruttorio), attesa la strategicità del processo di aggregazione societaria e considerati gli indirizzi espressi dal socio pubblico, vengono esplicitate le analisi effettuate per l'individuazione di possibili partner da coinvolgere nel processo di fusione. Nella relazione, a cui si rimanda, al termine di un'analisi comparativa sui potenziali partner, si motiva che l'operazione di fusione proposta risponde a esigenze strategiche, economiche e di interesse pubblico. Astea Energia S.P.A. rappresenta un partner infungibile, ovvero non sostituibile con altro operatore di mercato, per le seguenti principali motivazioni documentate nella medesima relazione:

**Compatibilità territoriale e operativa:**

Astea Energia S.P.A. è già operativa nei territori di riferimento (provincia di Fermo), con strutture e processi compatibili con quelli di SGE S.R.L.;

**Compagine sociale dell'incorporante:**

Astea Energia S.P.A. è posseduta al 99% da Gruppo SGR S.P.A., medesimo socio al 49% della SGE S.R.L., selezionato a seguito di gara pubblica nel 2014. Il progetto di fusione per incorporazione con una società facente parte del gruppo SGR S.P.A., si configura come la naturale prosecuzione del progetto industriale iniziato nel 2015 con l'ingresso del Gruppo SGR S.P.A. in SGE S.R.L.;

**Aspetti di carattere giuridico e statutario:**

l'art. 7, comma 3 dello statuto vigente della SGE S.R.L. (Allegato 4 al fascicolo istruttorio), riferito al trasferimento delle partecipazioni sociali, prevede un diritto di prelazione a favore dei soci e l'art. 8 disciplina la clausola di gradimento soggetta ad una maggioranza del 75%, che opera nei casi previsti dall'art. 7. Una eventuale operazione in deroga a tali normative, potenzialmente giudicabile ostile da parte dell'altro socio, potrebbe comportare l'assoggettamento a potenziale contenzioso civile, il cui effetto sarebbe la sostanziale paralisi della SGE S.R.L., assolutamente da scongiurare;

**Garanzia dell'interesse pubblico:**

l'operazione di fusione, così come strutturata, permette la prosecuzione di finalità istituzionali e collettive. In particolare è acclarata la riserva di un posto nel CDA di Astea Energia S.P.A., ad un soggetto designato dal Comune di Porto San Giorgio, attraverso specifico accordo formalizzato nei patti parasociali. Il progetto di fusione allegato garantisce, in particolare, di continuare ad erogare, ai sensi dell'art. 4 del TUSP, un servizio di interesse generale, come ampiamente evidenziato nelle relazioni allegate;

**Sostenibilità economico-finanziaria:**

l'operazione è supportata da una valutazione di congruità economica e garantisce continuità patrimoniale e capacità di generare valore per il Comune.

L'analisi dettagliata dei piani economico-finanziari delle due società mostra che Astea Energia Spa dispone di una capacità di investimento e autofinanziamento nettamente superiore rispetto a SGE Srl, con una solidità patrimoniale che le consente di sostenere politiche di crescita aggressiva e garantire stabilità reddituale. Al contrario, SGE Srl, pur avendo una buona tenuta patrimoniale, presenta margini in progressiva erosione e

prospettive di contrazione del fatturato. La fusione permette di valorizzare il portafoglio clienti di SGE Srl e di integrare le rispettive strutture, ottenendo sinergie di costo e maggiori economie di scala.

Dal punto di vista prospettico, il modello post-fusione evidenzia un incremento della marginalità grazie all'ottimizzazione delle politiche commerciali, all'uso di sistemi IT evoluti e a nuove strategie di fidelizzazione della clientela. Il Comune di Porto San Giorgio potrà beneficiare di dividendi più elevati e più stabili, oltre che di una maggiore sicurezza legata alla solidità del gruppo SGR. L'analisi di sensitività sugli scenari di mercato mostra che, anche in ipotesi conservative, i dividendi post-fusione superano quelli attesi nello scenario stand-alone.

In sintesi, la comparazione dei metodi di valutazione e delle proiezioni conferma la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e la convenienza di procedere alla fusione.

Le analisi condotte mediante i metodi DCF, misto patrimoniale-reddituale e multipli di mercato, indicano un rapporto di concambio equilibrato tra le due società, come attestato nella relazione ex art. 2501sexies. Il business plan post-fusione evidenzia:

- incremento del numero di clienti attivi;
- maggiori margini grazie alle sinergie operative e commerciali;
- capacità di distribuire dividendi superiori rispetto allo scenario stand-alone di SGE;
- benefici finanziari stimati per il Comune di Porto San Giorgio pari a circa 200.000 euro aggiuntivi nel triennio 2026-2028.

#### **Supporto industriale e tecnologico:**

Astea Energia S.P.A. dispone di infrastrutture, canali commerciali e strumenti digitali avanzati che SGE S.R.L. non può replicare in autonomia senza impatti critici sui conti economici.

In sintesi, gli altri operatori non presentano condizioni comparabili, né in termini di valore economico né per coerenza strategica e istituzionale. Sulla base delle considerazioni sopraesposte, non si è ritenuto di attivare una ulteriore selezione pubblica, che comporterebbe, tra l'altro, la diffusione di informazioni industriali e commerciali riservate, ribadendo che l'operazione non si configura quale dismissione di asset pubblici ma quale consolidamento industriale già avviato con la gara del 2014. Alla luce del contesto competitivo, delle condizioni di mercato, delle attuali disposizioni statutarie e della documentazione disponibile, Astea Energia S.P.A. è l'unico partner in grado di realizzare la fusione alle condizioni desiderate, mantenendo il presidio pubblico, il valore aziendale e garantendo la sostenibilità nel medio-lungo periodo. Lo studio effettuato dall'Advisor dimostra che la realizzazione della fusione con Astea Energia S.P.A., si configura come la migliore opzione di prosecuzione dell'attività societaria di SGE S.R.L., ponendo al riparo l'Ente da ogni lite o contenzioso potenziale e assicurando la valorizzazione, presente e futura della partecipazione dell'ente locale in una società di maggiori dimensioni e prospettive di sviluppo, in linea con gli indirizzi programmatici strategici espressi nei documenti di programmazione dell'Ente e nei piani di razionalizzazione rispetto ai quali la presente operazione rappresenta la fase di attuazione. E' evidente che l'appartenenza di Astea Energia S.P.A. al gruppo SGR Rimini, rappresenta un ulteriore fattore di stabilità finanziaria e gestionale, con vantaggi per l'assetto post-fusione;

#### **Visti e richiamati altresì:**

- il progetto di fusione tra San Giorgio Energie S.R.L. (incorporata) e Astea Energia S.P.A. (incorporante), che si allega alla presente, predisposto ex art. 2501-ter Codice Civile dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione come depositato in CCIAA in data 28/07/2025 (Allegato 1);
- le relazioni ex 2501-quinquies Codice Civile che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione (Allegato 5 al fascicolo istruttorio);
- la relazione ex 2501-sexies Codice Civile (esperto nominato dal Tribunale di Ancona in data 18/08/2025) sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, da cui emerge la congruità del rapporto di cambio e la coerenza economico-gestionale dell'operazione (Allegato 6 al fascicolo istruttorio);
- lo statuto della società incorporante a valle della fusione, modificato a seguito della fusione (Allegato 2);
- il patto parasociale (Allegato 7 al fascicolo istruttorio);
- il Business Plan 2025-2028 (Allegato 8 al fascicolo istruttorio);

- la relazione dell'Amministratore unico presentata all'assemblea dei soci del 28/04/2025 (Allegato 9 al fascicolo istruttorio);
- la Due Diligence predisposta dall'Amministratore (Allegato 10 al fascicolo istruttorio);
- la relazione dell'Advisor Studio Tintinelli & Co (Allegato 3 al fascicolo istruttorio);
- i bilanci certificati annualità 2022-2024 delle società Astea Energia Spa e SGE srl unitamente alle situazioni contabili delle medesime società al 31/03/2025 (Allegati 11a, 11b, 12a e 12b al fascicolo istruttorio);

**Dato atto** che l'Amministratore Unico, in data 22 settembre 2025, ha effettuato il deposito degli atti previsti dall'articolo 2501-septies c.c. (Allegato 13 al fascicolo istruttorio);

**Considerato che:**

- il progetto di fusione è coerente con quanto disposto dall'art. 20 del TUSP che promuove la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;
- il progetto di fusione è coerente, come già argomentato, con i documenti programmatici dell'Ente, NaDUP 2023/2025, 2024/2026 e 2025-2027 e con i piani di razionalizzazione di cui alle deliberazioni di C.C. n. 69 del 29/12/2023 e n. 58 del 30/12/2024, approvati in esito alla revisione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente al 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023;
- il progetto di fusione rappresenta l'attuazione del piano di razionalizzazione di cui agli atti di C.C. n. 69/2023 e n. 58/2024 già esaminati dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 40/2025;
- il progetto di fusione è coerente con la volontà del socio di non dismettere la partecipazione pubblica;
- il progetto di fusione per incorporazione, a cui si rinvia (Allegato 1), prevede sinteticamente che:
  - **Società Partecipanti alla Fusione:**
    - **Società Incorporante:** ASTEA ENERGIA S.P.A.
      - Sede sociale: 60027 Osimo (An), Via Guazzatore 163;
      - Capitale sociale: Euro 120.000,00, rappresentato da 120.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di un euro ciascuna;
      - Soci: Gruppo Società Gas Rimini S.P.A. (99%) e ASTEA S.P.A. (1%);
      - Attività prevalente: Erogazione di gas metano (codice Ateco 35.23.00) dal 1° luglio 2002. Svolge anche attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, e installazione di impianti elettrici, idraulici e di condizionamento;
    - **Società Incorporata:** SAN GIORGIO ENERGIE S.R.L.
      - Sede sociale: 63822 Porto San Giorgio (FM), Via Vittorio Veneto 5.
      - Capitale sociale: Euro 100.000,00.
      - Soci: Comune di Porto San Giorgio (51%) e Gruppo Società Gas Rimini S.P.A. (49%).
      - Attività esercitata: Commercio di gas tramite condotte (codice Ateco 2025 35.23.00) dal 1° gennaio 2004. Svolge anche attività di commercio di energia elettrica (codice Ateco 35.15.00);
  - **Statuto della società incorporante:** si prevede la sola modifica dell'art. 5 dello statuto dell'incorporante, relativo al capitale sociale che passa da 120 mila euro ad € 133.333,00 suddiviso in 133.333 azioni del valore nominale di 1 euro cadauna;
  - **Rapporto di Cambio:** il rapporto di cambio, determinato sulla base dei valori economici delle due società e delle prospettive di sviluppo, è stato fissato in una nuova azione ASTEA ENERGIA S.P.A. (valore nominale pari ad un euro) per ogni quota di nominali 7,5 euro della Incorporata posseduta:
    - il Comune di Porto San Giorgio riceverà 6.800 nuove azioni;
    - il Gruppo Società Gas Rimini S.P.A. riceverà 6.533 nuove azioni;

- **Aumento di Capitale:** ASTEA ENERGIA S.P.A. delibererà un aumento di capitale sociale da euro 120.000,00 ad euro 133.333,00 mediante emissione di 13.333 nuove azioni del valore nominale unitario pari ad un euro ciascuna. Il capitale sociale post-fusione di ASTEA ENERGIA S.P.A. sarà di 133.333,00 euro;
  - **Decorrenza degli Effetti:** la fusione avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Ai fini contabili e fiscali, le operazioni di SGE S.R.L. saranno imputate al bilancio di ASTEA ENERGIA S.P.A. dall'inizio dell'esercizio in corso alla data di effetto della fusione (dal 1° gennaio 2025, se l'ultima iscrizione avviene nel 2025);
  - **Partecipazione agli Utili:** le nuove azioni emesse dall'Incorporante avranno godimento dall'inizio dell'esercizio in corso alla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.;
  - **Assenza di Trattamenti Speciali o Vantaggi:** non sono previste particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni, né vantaggi particolari per gli Amministratori delle due società partecipanti alla fusione;
  - **Aspetti Contabili e Fiscali:**
    - tutte le poste contabili e fiscali di SGE S.R.L. saranno trasferite ad ASTEA ENERGIA S.P.A. con gli stessi valori e vincoli;
    - la fusione è fiscalmente neutrale per l'Incorporata, per l'Incorporante e per i soci della Incorporata;
    - ASTEA ENERGIA S.P.A. subentrerà in tutte le posizioni giuridiche e fiscali di SGE S.R.L.;
  - **Conformità Antitrust:** l'operazione non viola le norme sulla libertà di concorrenza in quanto non supera le soglie di rilevanza previste dalla Legge n. 287/1990;
- le **motivazioni e ragioni** alla base della proposta di fusione sono ampiamente riportate nella "Relazione in merito alla proposta di fusione per incorporazione di San Giorgio Energie S.R.L. in ASTEA Energia S.P.A." (Allegato 9 al fascicolo istruttorio), nelle "Relazioni dell'organo amministrativo sul progetto di fusione per incorporazione" (Allegato 5 al fascicolo istruttorio) e nella "Relazione dell'Advisor Tintinelli & Co" (Allegato 3 al fascicolo istruttorio), a cui si rinvia, e sono sintetizzabili nei seguenti principali punti:
- **Complessità, turbolenza e liberalizzazione del mercato energetico:** la crescente competitività del mercato energetico, aggravata dalla estrema volatilità dei mercati di approvvigionamento causata dalle tensioni geo-politiche internazionali, e la valutazione dei sempre minori spazi di crescita dell'attività economica della S.G.E. S.R.L., hanno portato l'organo amministrativo ed il socio pubblico, a valutare il disegno strategico di un'aggregazione con un partner di maggiori dimensioni, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi societari ed i benefici per la collettività;
  - **Pressione competitiva crescente:** la S.G.E. S.R.L. sta perdendo clienti a favore di grandi operatori (ENI, ENEL, Edison, Hera, ecc.), in un mercato caratterizzato dalla presenza di oltre 70 operatori nella rete locale e dall'ingresso di nuovi competitor (Poste, TIM, GDO) con forza commerciale superiore;
  - **Contrazione del mercato potenziale,** a seguito della riduzione del mercato rappresentato dai clienti del mercato elettrico tutelato e dell'aggiudicazione del così detto Servizio a Tutele Graduali. I prezzi di aggiudicazione del STG sono risultati, infatti, molto inferiori alle attese, mettendo anche S.G.E. S.R.L. nella sostanziale impossibilità di praticare condizioni migliori;
  - **Modeste capacità commerciali della S.G.E. S.R.L.** anche per la presenza solo di due sportelli fisici e della difficoltà ad attrarre agenzie di vendita;
  - **Riduzione dei consumi e dei margini:** l'efficientamento degli impianti, il cambiamento climatico e l'autoproduzione riducono i consumi ed i margini futuri della S.G.E. S.R.L. vengono stimati in calo;
  - **Difficoltà di offrire nuovi servizi:** la S.G.E. S.R.L. non è in grado di fornire autonomamente servizi di efficientamento e/o autoproduzione di energia, anche per mancanza di una struttura tecnica e commerciale adeguata;

- **Ridotte dimensioni della struttura operativa** nella quale, essendo presenti solo 4 dipendenti e 1 collaboratore, risulta elevato il rischio operativo in caso di assenze o dimissioni;
  - **Parziale inadeguatezza tecnologica:** la S.G.E. S.R.L. non dispone di software all'avanguardia e strumenti tecnologici evoluti. Si rileva, inoltre, l'impossibilità di gestire autonomamente servizi digitali moderni;
  - **Dipendenza dal Gruppo S.G.R.:** la S.G.E. S.R.L. è, di fatto, fortemente legata a S.G.R. S.P.A., partner industriale strategico per la società, che controlla Astea Energia S.P.A. S.G.R. S.P.A. ha focalizzato le strategie di sviluppo verso Astea Energia S.P.A.;
  - **Opportunità strategica della fusione con Astea Energia S.P.A.:** la fusione, considerata quale misura di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da attuare entro il 2025, oltre a rappresentare una risposta alle criticità sopra rilevate, consentirà l'accesso a infrastrutture, servizi e tecnologie avanzate, consentendo il mantenimento della presenza pubblica nel mercato dell'energia, tramite la partecipazione in Astea Energia S.P.A.;
- la fusione delle due società comporta per il comune socio una serie di rilevanti **benefici**, di carattere sia **economico, finanziario** sia **gestionale**, come illustrato all'interno del progetto di fusione allegato. In particolare, tra l'altro, si evidenzia:
- **Efficienze gestionali e ottimizzazione operativa:** l'incorporazione consentirà di ottimizzare i processi gestionali e operativi, eliminando duplicazioni e realizzando economie di scala. La fusione determinerà una gestione unificata dei sistemi informativi, delle funzioni contabili ed amministrative;
  - **Sinergie industriali e commerciali:** la fusione permetterà di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività delle due società, in particolare nel settore della vendita di energia elettrica e gas naturale e servizi connessi, portando a una maggiore competitività sul mercato;
  - **Benefici economici e finanziari:** si prevedono benefici economici derivanti dalla razionalizzazione dei costi operativi e amministrativi, che si traducono in una maggiore efficienza complessiva e migliori risultati finanziari per la società;
  - **Vantaggi fiscali:** l'operazione sarà fiscalmente neutra, non comportando oneri aggiuntivi in termini di imposte dirette o indirette per le società coinvolte e i loro soci;
  - **Allineamento con il modello di business:** la fusione risponde alla necessità di razionalizzare il modello di business, centralizzando le attività e migliorando il posizionamento strategico nel settore dell'energia;
  - **Continuità dell'attività e tutela del valore della partecipazione:** la fusione consente la continuità dell'attività e la valorizzazione della partecipazione, attraverso la protezione del patrimonio aziendale ed il mantenimento della base clienti e degli asset acquisiti e attraverso le politiche di marketing della società post fusione;
  - **Garanzia di qualità del servizio pubblico**, attraverso la preservazione della funzione pubblica nel settore energetico locale e la partecipazione diretta del Comune tramite Astea Energia S.P.A.. Attraverso la fusione l'Ente potrà continuare a perseguire le finalità di produrre servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del TUSP;
  - **Migliore capacità competitiva**, grazie all'accesso ad un'organizzazione strutturata e multicanale ed all'offerta di servizi innovativi (efficienza energetica, fotovoltaico, ecc.);
  - **Maggiore solidità patrimoniale e finanziaria**, con possibilità di accesso a nuovi capitali e capacità di investimento. La fusione consentirà, inoltre di ridurre i rischi operativi legati alla ridotta dimensione della S.G.E. S.R.L.;
  - **Sostenibilità del bilancio comunale:** le analisi economiche/finanziarie e patrimoniali allegate al fascicolo istruttorio, attestano un aumento potenziale degli utili distribuibili al Comune (stimati in almeno € 200.000,00 nel periodo 2025/2028) e quindi un rilevante contributo al bilancio pubblico tramite una

- gestione più redditizia. La fusione consentirà, inoltre, di generare valore per il territorio attraverso il sostegno economico di iniziative destinate alla collettività e la costituzione di un fondo di solidarietà;
- **Espansione geografica e diversificazione della clientela**, tramite allargamento territoriale del mercato e migliore gestione dei rischi legati alla domanda energetica;
  - **Allineamento alle tendenze del settore del mercato energetico**: l'operazione è in linea rispetto alla tendenza all'integrazione in un contesto di consolidamento nazionale. Le maggiori dimensioni aziendali consentiranno di affrontare le sfide del mercato libero;
- la fusione delle due società supporta lo **sviluppo territoriale** e garantisce il livello occupazionale: le relazioni degli amministratori, infatti, sottolineano come la fusione non determina effetti negativi sui **livelli occupazionali** ma genera nuove opportunità di crescita professionale, grazie al rafforzamento organizzativo e commerciale;
- dal patto parasociale risultante dagli accordi dei soci (Allegato 7 al fascicolo istruttorio), emerge che la società incorporante concede un rappresentante al comune di Porto San Giorgio nel Consiglio di Amministrazione, ovviando al problema inerente al monitoraggio ed al controllo a seguito della diluizione della partecipazione pubblica e consentendo all'Ente di continuare ad influenzare la gestione societaria in funzione del soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento;
- l'operazione consente di mantenere il **vincolo di scopo e di attività** di cui all'art. 4 TUSP in quanto:
- a) l'attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica costituisce servizio di interesse generale per la collettività locale, garantendo condizioni di accesso, di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza più favorevoli rispetto al libero mercato o che il libero mercato non è in grado di garantire senza un intervento pubblico;
  - b) il patto parasociale prevede specifici meccanismi di governance che assicurano al Comune, nonostante la partecipazione minoritaria, la possibilità di influire sulle decisioni strategiche relative al servizio reso alla propria comunità;
  - c) è garantita la rappresentanza dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione con poteri di controllo e indirizzo sulla gestione del servizio;
- il Comune manterrà, pertanto, la facoltà di influenzare la gestione attraverso la presenza del proprio rappresentante nel CDA nonché attraverso l'esercizio delle previsioni contenute nel patto parasociale in modo da poter tutelare l'utenza dei cittadini di Porto San Giorgio e la qualità del servizio;
- l'operazione consente la **continuità del servizio di interesse generale** in condizioni di maggiore efficienza, stabilità e capacità di investimento;
- a seguito della liberalizzazione del mercato energetico italiano, introdotta dal Decreto Bersani (D.Lgs. n. 79/1999), agli enti locali è stata preclusa la possibilità di operare con una gestione diretta in economia, nel mercato libero della vendita dei prodotti energetici;
- l'operazione così come strutturata consente di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP per il mantenimento della partecipazione, come ampiamente argomentato nelle relazioni allegate al fascicolo istruttorio. In particolare, ai fini della dimostrazione che la società risultante dalla fusione continui a produrre ed erogare un **servizio di interesse generale**, si richiama quanto riportato nella "Relazione dell'organo amministrativo sul progetto di fusione per incorporazione", sintetizzato nelle tabelle che seguono:

<b>Condizioni di erogazione del servizio</b>	
<b>S.G.E. S.R.L. + ASTEA ENERGIA S.P.A.</b>	<b>CONCORRENTI</b>
Presenza di numerosi sportelli fisici sul territorio con ampi orari di apertura al pubblico. Il costo di gestione di alcuni di questi sportelli risulta antieconomico ma è considerato utile al perseguimento dell'obiettivo della prossimità degli uffici ai propri clienti	Solo un numero ristretto di concorrenti dispone di sportelli sul territorio di riferimento. Molti di questi garantiscono orari di apertura limitati. Molti fornitori anche di primaria importanza (Edison, A2A, ENI, ecc.) non dispongono di sportelli sul territorio
Presidio degli sportelli con personale dipendente o con agenzie di proprietà e/o monomandatari	I concorrenti utilizzano quasi esclusivamente agenzie esterne anche plurimandatari
Fornitura dei servizi a tutte le tipologie di utenze di gas naturale ed energia elettrica	Alcuni concorrenti non garantiscono la fornitura delle utenze domestiche o di quelle c.d altri usi (es. Poste Energia)
Fornitura di tutte le prestazioni tecniche commerciali connesse al servizio	Molti concorrenti garantiscono solo operazioni c.d. di switching, cioè di passaggio da un fornitore ad un altro e non sono in grado di garantire operazioni di: allaccio contatori, prime attivazioni o riattivazioni di utenze, aumenti o diminuzioni di potenza, ecc.
Fornitura del servizio di allaccio e forniture temporanee per cantieri spettacoli viaggianti e simili, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali e simili, molte di queste essenziali per la vita sociale del territorio	Solo un numero ristretto di fornitori (ad oggi 3 sul territorio di Porto San Giorgio) garantiscono il servizio
Concessione di piani di rateizzazione personalizzati con condizioni più vantaggiose per il cliente rispetto a quelle previste dalla normativa e dalle Autorità di settore. Questa possibilità concessa ai clienti può risultare antieconomica, laddove gli interessi legali applicati al piano di rateizzazione risultino inferiori a quelli applicati alla società dagli istituti di credito per la messa a disposizione di liquidità	Molti concorrenti non concedono piani di rateizzazione diversi da quelli imposti dalla normativa e dalle Autorità di settore
Numero di letture dei contatori gas (5/anno) superiore a quello stabilito dall'Autorità (2/anno). Il costo delle letture supplementari è a carico della società. L'attività risulta essere antieconomica e viene svolta per garantire ai clienti fatture il più possibile vicine ai consumi reali	Nessun concorrente effettua un numero di letture superiore a quello previsto dall'Autorità
Messa a disposizione di molteplici modalità di comunicazione delle autoletture da parte del cliente (rispetto all'unica obbligatoria prevista dalla normativa) tra le quali la possibilità di consegnare la cartolina di autolettura direttamente allo sportello clienti. L'attività di raccolta e registrazione delle autoletture risulta essere antieconomica e viene svolta per garantire ai clienti fatture il più possibile vicine ai consumi reali	Nessun concorrente dispone della molteplicità di modalità di comunicazione delle autoletture garantite da SGE/Astea Energia
Applicazione di costi per il sollecito di pagamento e/o preavviso di distacco pari al solo costo vivo di invio della raccomandata. La mancata applicazione di costi a copertura delle attività necessarie alla gestione degli scaduti risulta essere antieconomica e ha lo scopo di non penalizzare le fasce sociali deboli più soggette a ritardi di pagamento	Quasi tutti i concorrenti applicano costi aggiuntivi che possono arrivare anche a 25 € a invio

Consulenza anche ai non clienti sulle normative in vigore (bonus, crediti di imposta, agevolazioni, canone TV, ecc.). L'attività risulta essere antieconomica in quanto impegna il personale in attività non remunerate dal cliente ma viene comunque svolta per garantire una corretta informazione e un servizio alla cittadinanza	Attività erogata solo ai propri clienti. Molti venditori non dispongono delle competenze necessarie e non sono in grado di soddisfare le richieste dei clienti
Assistenza anche ai non clienti per la predisposizione e la gestione di pratiche o reclami indirizzate al distributore locale di energia elettrica (e-distribuzione S.P.A.). L'attività risulta essere antieconomica in quanto impegna il personale in attività non remunerate dal cliente ma viene comunque svolta per garantire una corretta informazione e un servizio alla cittadinanza	Attività non di competenza del venditore che quindi non viene erogata
Assistenza ai tecnici autorizzati alla presentazione di pratiche di allaccio o modifica di impianti e verifica preventiva della completezza della documentazione da inviare ai distributori locali. L'attività risulta essere antieconomica in quanto impegna il personale in attività non remunerate dal cliente ma viene comunque svolta per garantire una corretta informazione e un servizio alla cittadinanza	Attività non di competenza del venditore che quindi non viene erogata
Raccolta delle segnalazioni di interruzione del servizio e di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica derivanti da guasti alle reti di distribuzione elettrica e di gas naturale - durante l'orario di apertura degli uffici - e veicolazione ai distributori locali. L'attività risulta essere antieconomica in quanto impegna il personale in attività non remunerate dal cliente ma viene comunque svolta per garantire un servizio alla cittadinanza	Attività non di competenza del venditore che quindi non viene erogata

<b>Prestazioni economiche a favore dell'Ente e di crescita sociale per la comunità</b>	
<b>S.G.E. S.R.L. + ASTEA ENERGIA S.P.A.</b>	<b>CONCORRENTI</b>
Sponsorizzazione di attività culturali, sportive (soprattutto giovanili), sociali anche di piccole dimensioni e sovente in collaborazione o con il patrocinio degli enti locali di riferimento	Non interessati a interventi destinati a territori limitati come quelli dei piccoli comuni locali o, nel caso delle sponsorizzazioni sportive, di squadre o eventi che garantiscano scarsa visibilità mediatica
Attivazione (dopo ingresso in Astea Energia) di un Fondo di solidarietà per il sostegno al pagamento delle bollette di soggetti indigenti. L'attività risulta essere antieconomica ma ha lo scopo di sostenere le fasce sociali più deboli	Non risultano sul territorio iniziative similari
Avvio (dopo ingresso in Astea Energia) di campagne di sensibilizzazione sui temi dell'energia in particolare dirette agli studenti delle scuole dell'obbligo. L'attività risulta essere antieconomica per il costo delle campagne e perché educa ad un minore consumo di energia (core business aziendale) ma viene svolta nell'ottica di educare i giovani ai temi della sostenibilità	Non risultano sul territorio iniziative similari

Promozione e redistribuzione agli stakeholder di SGE/Astea Energia del valore economico generato (utilizzo di aziende fornitrici, personale, collaboratori e professionisti del territorio)	=====
---	-------

- dalle relazioni ex artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile emerge la congruità del rapporto di cambio, oltre ad effetti soddisfacenti dell'operazione in termini di efficienza gestionale e sostenibilità finanziaria per l'Ente, come già evidenziato. In merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione si richiamano, anche, le politiche relative alle sponsorizzazioni ed al fondo di solidarietà di cui all'art. 3.4 del patto parasociale e le politiche relative alle distribuzioni dei dividendi di cui all'art. 3.5 del patto parasociale, che prevedono l'impegno, per tutta la durata del patto parasociale, a distribuire annualmente, a titolo di dividendo, una quota non inferiore all'80% dell'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, salvo diversa deliberazione assunta con voto unanime da parte dei soci sottoscrittori del patto parasociale;
- in merito alla congruità del rapporto di cambio l'esperto conclude la propria relazione resa ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile ritenendo che *"il rapporto di concambio deliberato dagli amministratori sia equo e congruo ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. e che l'operazione di fusione risponda a logiche industriali, finanziarie e istituzionali idonee a garantire la sostenibilità e lo sviluppo delle società partecipanti."*;
- in merito alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, si prende atto che, sulla base della check list contenuta nella "Scheda aiuti di Stato" della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 32/2023/INPR, la misura non si configura quale aiuto di Stato;

**Dato atto che** lo schema di atto deliberativo viene sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 175/2016 mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dal **.../09/2025 al .../10/2025**;

**Evidenziato che** il progetto di fusione allegato costituisce attuazione del piano di razionalizzazione di cui alle deliberazioni di CC n. 69/2023 e n. 58/2024 e che lo stesso, ai sensi del vigente Regolamento per il controllo delle società partecipate, è stato sottoposto a valutazione del comitato di controllo del 18/09/2025.

**Ritenuto quindi** di provvedere in merito, dando atto che, ai sensi del vigente Regolamento per il controllo delle società partecipate, resta esclusa alla competenza del servizio "Partecipazioni", l'espressione dei giudizi di merito relativi all'effettuazione delle operazioni di natura straordinaria, che rimangono in capo ai soggetti individuati dalla legge;

**Considerato che** la presente proposta verrà sottoposta al parere della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare "Affari generali e Personale, Affari legali, Polizia Municipale, Bilancio e Patrimonio";

**Rilevato che** sulla presente proposta occorre acquisire i pareri:

- del dirigente del settore dei servizi economici e finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

**Visto** il Codice Civile, con particolare riferimento alla normativa sulle fusioni societarie;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento per il controllo delle società partecipate del Comune di Porto San Giorgio;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di richiamare nel presente atto le premesse e le motivazioni alla base del progetto di fusione come ampiamente argomentate nella "Relazione in merito alla proposta di fusione per incorporazione di San Giorgio Energie S.R.L. in ASTEA Energia S.P.A." (Allegato 9 al fascicolo istruttorio), nelle "Relazioni dell'organo amministrativo sul progetto di fusione per incorporazione" (Allegato 5 al fascicolo istruttorio) e nella "Relazione dell'Advisor Tintinelli & Co" (Allegato 3 al fascicolo istruttorio), premesse e motivazioni che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, unitamente alle argomentazioni analitiche attestanti la fattibilità e legittimità dell'operazione;
2. di approvare, in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con atti di C.C. n. 69/2023 e n. 58/2024, il progetto di fusione per incorporazione tra la società San Giorgio Energie S.R.L., incorporata, e la Astea Energia S.p.A., incorporante, così come risultante dalla documentazione allegata al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, ed al fascicolo istruttorio;
3. di approvare lo statuto della Astea Energia S.P.A. così come modificato ed allegato al progetto di fusione (Allegato 2);
4. di approvare il patto parasociale di cui all'allegato 7 al fascicolo istruttorio ed autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello stesso lasciando facoltà di apportare modifiche migliorative;
5. di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, a esprimere il voto favorevole in sede di assemblee straordinarie, nelle quali sarà approvata l'operazione di fusione in oggetto, con riserva di interrompere in qualsiasi momento l'iter nelle more dell'ottenimento dei pareri favorevoli da richiedere alle autorità di controllo e ferma restando la modifica dello statuto della Astea Energia S.P.A. incorporante come approvato al punto 3 del presente dispositivo;
6. di autorizzare sin da ora il Sindaco, o un suo delegato, ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del presente deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
7. di autorizzare sin da ora il Sindaco, o un suo delegato, ad apportare in sede di assemblee eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali e/o non peggiorative rispetto alle condizioni di cui al presente atto, necessarie per meglio soddisfare ed attuare gli obiettivi di interesse pubblico sopra rappresentati;
8. di autorizzare sin da ora il Sindaco, o un suo delegato, a rinunciare ai termini del deposito di cui all'art. 2501-septies c.c. qualora si rendesse necessario per il buon esito dell'operazione da concludere nei tempi programmati;
9. di prendere atto che, a seguito della fusione, la partecipazione del Comune di Porto San Giorgio in Astea Energia SpA sarà costituita da n. 6.800 azioni dal valore nominale di un euro (pari al 5,100013 %), come indicato nel paragrafo 3 del progetto di fusione;

10. di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
11. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo delle Marche per l'acquisizione del parere ex art.5, commi 3 e 4, del TUSP;
12. di comunicare all'amministratore della SGE S.R.L. l'adozione della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza finalizzati al perfezionamento dell'operazione di fusione;
13. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione trasparente;
14. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, vista l'urgenza di chiudere il procedimento di fusione entro il 31/12/2025, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Supplemento Ordinario n. 162.